DELIBERA N. 475/13/CONS

VERIFICA DEL RISPETTO DEL PLURALISMO POLITICO-ISTITUZIONALE NEI TELEGIORNALI DIFFUSI DALLA SOCIETA' SKY ITALIA SRL NEL TRIMESTRE MARZO/MAGGIO 2013. ATTO DI RICHIAMO (TESTATA SKYTG24)

L'AUTORITÁ

NELLA riunione del Consiglio del 25 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, e s.m.i.;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS, recante "Adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 22/06/CSP, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP, recante "Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive

nazionali" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, in particolare nella sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002, ha posto in rilievo come "il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2 della delibera n. 22/06/CSP tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento curando di assicurare l'equilibrio delle presenze e l'accesso a tutti i soggetti politici;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 22/06/CSP l'Autorità ha fatto propria, estendendola alle emittenti radiotelevisive nazionali private, la raccomandazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvata nella seduta dell'11 marzo 2003 nella quale è previsto, in particolare, che tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio e che i direttori di testata, inoltre, devono orientare la loro attività "al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni [omissis]";

CONSIDERATO che con la delibera n. 243/10/CSP l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, ai fini della valutazione riveste peso prevalente, ancorché non esclusivo, il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;

CONSIDERATA la diversità ontologica tra i programmi appartenenti all'area dell'informazione e quelli di comunicazione politica, differenza riconosciuta dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 155/2002 e ribadita dal giudice amministrativo, TAR del Lazio – Sezione Terza Ter, con le ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo 2010 e le successive e definitive sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010 nelle quali è stato ritenuto non conforme al dettato dell'articolo 2 della legge n. 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per i secondi;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO in particolare che il rispetto del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte dei soggetti politici deve essere valutato anche con riferimento al grado di rappresentanza parlamentare dei soggetti medesimi: pertanto, tenuto conto dell'autonomia editoriale e giornalistica di ciascuna testata e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, il rispetto della parità di trattamento deve essere valutato con riferimento a situazioni omologhe le quali, nel periodo oggetto di esame, devono beneficiare di tempi confrontabili;

CONSIDERATO che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto nella citata delibera n. 243/10/CSP, nei periodi non interessati da campagne elettorali l'Autorità pubblica mensilmente i dati di monitoraggio relativi ai telegiornali monitorati ed effettua d'ufficio la valutazione del rispetto del pluralismo politico-istituzionale da parte di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio nell'arco di ciascun trimestre;

RITENUTO, in considerazione della conclusione in data 25 febbraio 2013 della campagna elettorale per le elezioni politiche, di procedere alla valutazione del trimestre successivo, relativo al periodo marzo – maggio 2013, al fine di verificare l'effettivo rispetto dei principi del pluralismo politico-istituzionale da parte dei notiziari diffusi dalla società Sky Italia srl oggetto di monitoraggio;

ESAMINATI i dati di monitoraggio relativi al trimestre marzo-maggio 2013 forniti dalla società Geca Italia srl;

RILEVATA, in esito all'attività di analisi e verifica dei predetti dati di monitoraggio, la presenza di squilibri nei tempi fruiti dalle diverse forze politiche nei telegiornali diffusi dalla testata SkyTg24. In particolare, dall'esame dei tempi di parola fruiti dai soggetti politici ed istituzionali nei suddetti notiziari, emerge che i primi tre principali partiti per rappresentanza parlamentare hanno beneficiato dei seguenti tempi:

- a) marzo 2013: il PD ha fruito di un tempo pari al 32,48%, il PDL pari al 19,98%, il Movimento cinque stelle pari al 15,15%;
- b) aprile 2013: il PD ha fruito di un tempo pari al 31,72%, il PDL pari al 19,20%, il Movimento cinque stelle pari al 17,32%;
- c) maggio 2013: il PD ha fruito di un tempo pari al 22,30%, il PDL pari al 15,39%, il Movimento cinque stelle pari al 7,70%;
- laddove si consideri il dato aggregato del trimestre relativo a tutte le edizioni del notiziario risulta che il PD ha fruito di un tempo di parola pari al 29,06% del totale del tempo fruito dai soggetti politici ed istituzionali, il PDL pari al 18,28% del totale, il Movimento 5 stelle pari al 13,66%;

RITENUTO che gli squilibri descritti configurino un'alterazione del principio della parità di trattamento tra forze politiche omologhe in quanto confrontabili sotto il profilo della rappresentanza parlamentare, in contrasto con il richiamato indirizzo dell'Autorità secondo il quale situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATA pertanto la necessità di rivolgere un richiamo alla società Sky Italia srl affinché nel trimestre successivo alla notifica del presente provvedimento assicuri nei notiziari diffusi dalla testata SkyTg24 un rigoroso ed effettivo equilibrio tra tutti i soggetti politici aventi diritto, garantendo la parità di trattamento tra forze politiche omologhe e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, al fine di concorrere efficacemente alla formazione di una opinione pubblica consapevole e di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni verificate e fondate;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della testata SkyTg24. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

RICHIAMA

la Società Sky Italia srl ad assicurare entro il trimestre successivo alla notifica del presente provvedimento nei telegiornali diffusi dalla testata SkyTg24 il più rigoroso ed effettivo equilibrio tra i soggetti politici nei sensi di cui premessa, assumendo tutte le iniziative necessarie per garantire una effettiva parità di trattamento tra forze politiche omologhe nel rispetto dei principi di obiettività, completezza, imparzialità ed equità.

Nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della testata SkyTg24 e l'esame dei dati del periodo agosto-ottobre 2013. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla società Sky Italia srl ed è pubblicata sul sito dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2013

IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Francesco Sclafani